

# Novità in materia di IMU contenute nel Decreto Agosto e nella relativa legge di conversione (seconda parte)

Scritto da Interdata Cuzzola | 27/10/2020

Proseguiamo l'analisi delle novità in materia di IMU contenute nel Decreto Agosto (DL n. 104/2020) e nella legge di conversione (Legge n. 126/2020) occupandoci dell'art. 78 bis, riguardante le agevolazioni per il settore agricolo ed introdotto in sede di conversione.

La disposizione contiene una serie di interpretazioni autentiche di alcune norme, la prima della quali riguarda l'art. 1, comma 705, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; detta norma afferma che *"I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente"*; ebbene, l'art. 78 bis, comma 1, precisa che l'agevolazione in discorso si applica anche ai periodi di imposta precedenti il 2019.

La seconda interpretazione autentica riguarda l'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 228/2001, secondo cui *"Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare"*; l'art. 78 bis, comma 2, precisa che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali (tra i quali è compresa l'IMU).

Infine, il comma 3, dell'art. 78-bis stabilisce che le disposizioni in materia di IMU si interpretano nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.